



PROVINCIA PISTOIA

DECRETO DEL PRESIDENTE

Atto. n. 77 del 19/04/2022

**Oggetto: PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO 2022-2024 - ART. 1,
COMMA 844 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205.
APPROVAZIONE**

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dalla Dr.ssa Ilaria Ambrogini, Responsabile del procedimento;

Ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta di provvedimento è corredata del prescritto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo

DECRETA

1. Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte integrante del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
2. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009;
3. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Articolazione degli Uffici", nonché i relativi dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del medesimo decreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente- Provvedimenti Organi indirizzo Politico" del sito web dell'Ente;

Pistoia, 19/04/2022

**Il
Presidente
MARMO LUCA
con firma digitale¹**

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

<http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/>

Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.

PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti e richiamati

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il vigente Statuto della Provincia di Pistoia, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 15.5.2015, con particolare riferimento agli artt. 41 e 47, che disciplinano competenze e funzioni del Presidente della Provincia e 71, che definisce le attribuzioni dei dirigenti;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con decreto presidenziale n. 261 del 2.12.2016 e s.m.i.;
- il decreto presidenziale n. 199 del 4.12.2020 ad oggetto: "Conferimento al Segretario Generale Dr.ssa Norida di Maio delle funzioni dirigenziali di Responsabile Servizio Segreteria Generale, URP, Avvocatura, Organizzazione e Personale, Risorse Tecnologiche";
- la determinazione n. 179/2021 di conferimento alla Dr.ssa Ilaria Ambrogini dell'incarico di posizione organizzativa riferita a "Organizzazione, Gestione contabile e amministrativa del personale";
- l'ordinanza n. 97 del 12.4.2018 ad oggetto "Definizione degli assetti organizzativi dell'Area di Coordinamento Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi. Assegnazione dei compiti connessi alla categoria e al profilo di inquadramento della dipendente Guastini Chiara, cat. D, profilo professionale Amministrativo.";

Richiamato l'art. 1, comma 844, della Legge n. 205/2017 che, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione delle province, introduce l'obbligo di predisporre il Piano di Riassetto Organizzativo, atto autonomo di programmazione dell'Ente, di competenza del Consiglio Provinciale (art. 42, comma 2, lett. b), del TUEL), soggetto ad aggiornamento, che costituisce allegato del Documento Unico di Programmazione, finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle quali devono essere comprese anche le funzioni di assistenza tecnica e organizzativa agli enti locali e le funzioni svolte in convenzione con i Comuni;

Richiamato l'art. 17 del D.L. n. 162 del 30.12.2019 e s.m.i., che disciplina il nuovo regime per le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle Province, introducendo il comma 1-bis all'art. 33 del D.L. 30-4-2019 n. 34:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al

loro degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

Richiamato altresì il D.M. 11.1.2022, richiamato in premessa, attuativo della disposizione appena richiamata, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono utilizzate le seguenti definizioni:

- a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Art. 4. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

1. In attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, sono individuati i seguenti valori soglia, per fascia demografica, del rapporto della spesa del personale delle province rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

- a) *Omissis*;
- b) province da 250.000 a 349.999 abitanti, 19,1 per cento;
- c) *Omissis*;
- d) *Omissis*;
- e) *Omissis*.

2. In attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, sono individuati i seguenti valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale delle città metropolitane rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

- a) *Omissis*;
- b) *Omissis*;
- c) *Omissis*.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore ai valori soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.

Art. 6. Modalità di rientro della maggiore spesa del personale

1. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato rispettivamente al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 4, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Art. 7. Disposizioni attuative e finali

1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Dato atto che:

- le misure di revisione della programmazione delle assunzioni introdotte con il presente documento non implicano maggiore spesa, come risulta da prospetto allegato recante l'imputazione contabile della spesa;
- come risulta da prospetto allegato, l'aggregato complessivo della spesa di personale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. in esame, che si ottiene sommando il dato della spesa di personale risultante dal rendiconto della gestione 2020 (ultimo rendiconto della gestione approvato) e la spesa a regime delle assunzioni programmate nel 2021 - rispetto alle quali con il presente provvedimento si introducono revisioni che mantengono la spesa invariata, rapportato alle entrate correnti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b. del D.M. in esame, si mantiene al di sotto del valore soglia 19,1% cui, per la fascia demografica di appartenenza, è assoggettata la Provincia di Pistoia.

Dato atto che, per le motivazioni espresse nel Piano di Riassetto Organizzativo 2022-2024, allegato al presente atto, si rende necessario, in funzione di un miglioramento della funzionalità complessiva dell'Ente per l'efficace attuazione delle misure del PNRR, adeguare il fabbisogno già programmato mantenendo la spesa invariata per il rispetto dei vigenti limiti;

Richiamati

- gli artt. 89, comma 5 e 91 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 39, comma 1, della L. 27.12.1997 n. 449;
- l'art. 6, commi 1 e 2 e 6 ter del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i.;
- l'art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede che per poter procedere ad assunzioni di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale, pena la nullità degli atti posti in essere, è necessaria una ricognizione annuale sulle eventuali presenze di soprannumerari od eccedenze di personale nei vari settori dell'Ente ai sensi dell'art. 6, comma 1;
- i commi 557-557quater dell'articolo unico della L. n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i., che dispongono per gli enti sottoposti al Patto di Stabilità interno la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni rivolte a razionalizzare le strutture burocratico - amministrative e a contenere le dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, precisando altresì che costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'Ente (comma 557 bis) stabilendo che, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzione (commi 557 ter);

Atteso che:

- l'Ente non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'Ente rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013, principio contenuto nell'art.1, comma 557, Legge n. 296/2006 come integrato dall'art. 14, comma 7, D.L. n. 78/2010;
- con decreto presidenziale n. 103/2021 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 2021 – 2023, di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs, 11.4.2006, n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'art. 6 della L. 28/11/2005 n. 246;

- la prescritta ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), consente di attestare l'assenza di eccedenze di personale nell'Ente;

Visto e richiamato il documento ad oggetto "Piano di riassetto organizzativo 2022-2024 – art. 1, comma 844 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205", allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Informate le Organizzazioni sindacali;

Dato atto della necessità di approvare il documento, allegato, ad oggetto "Piano di Riassetto Organizzativo 2022-2024 - art. 1, comma 844 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205", atto autonomo di programmazione dell'Ente, di competenza del Consiglio Provinciale (art. 42, comma 2, lett. b), del TUEL);

Visti

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.25 del 30 aprile 2021 che ha approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 30.4.2021 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023";
- il decreto del Presidente n. 63 del 4.5.2021 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione finanziario 2021-2023 – Approvazione.";
- il decreto Presidenziale n. 143 del 13 settembre 2021 ad oggetto "Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Performance 2021 – Assegnazione risorse umane e strumentali – approvazione";
- il decreto legge n. 228 del 30.12.2021 che proroga al 31.5.2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024;
- il decreto del Presidente n. 5 del 25.1.2022 con il quale è stato approvato il verbale di chiusura relativo all'esercizio 2021;

Considerato che la Provincia di Pistoia opera dal 1° Gennaio 2016 in conformità alla disciplina concernente l'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e, non essendo stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, opera in esercizio provvisorio;

Visti e richiamati

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che

- il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure. Necessita del parere di regolarità contabile ex art. 49,

comma 1, D.Lgs. 267/2000;


P R O P O N E

1. di approvare, ad ogni effetto, il documento, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ad oggetto "Piano di Riassetto Organizzativo 2022-2024 - art. 1, comma 844 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205";
2. di dare atto che il documento di cui al punto 1. del presente dispositivo costituisce allegato del Documento Unico di programmazione (DUP) 2022-2024 ed opera in aggiornamento del corrispondente allegato del Documento Unico di programmazione (DUP) 2021-2023, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 25 del 30.4.2021 e integrato con successiva deliberazione del Consiglio provinciale n. 71/2021;
3. di trasmettere il presente atto ai Revisori dei Conti della Provincia;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Articolazione degli Uffici", nonché i relativi dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del medesimo decreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente- Provvedimenti Organi indirizzo Politico" del sito web dell'Ente;
5. di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa richiesta di riesame da presentare al Segretario Generale, Dirigente del Servizio Segreteria Generale, URP, Avvocatura, Organizzazione e Personale, Risorse Tecnologiche entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in via giurisdizionale, anche in caso di adozione del provvedimento oltre al termine predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (D. Lgs n. 104/2010 e s.m.i.) entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori sopra indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore Civico della Regione Toscana (Via Cavour, 18 – 50129 Firenze, Numero Verde 800 018488 oppure numero 055 2387800, tramite email o pec ai seguenti indirizzi: Email: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it PEC: difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it) in forma scritta o anche con modalità informali, senza termine di scadenza. Nel corso del procedimento è sempre possibile rivolgersi allo stesso Difensore Civico;

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure e necessita del parere di regolarità contabile ex art. 49, co.1, D.Lgs. 267/2000.

**Il Funzionario Responsabile di posizione organizzativa
"Organizzazione, gestione contabile e amministrativa del personale"**

Dr.ssa Ilaria Ambrogini



Provincia di Pistoia

PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO 2022-2024

art. 1, comma 844 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205

1. Il contesto istituzionale alla base delle misure di integrazione del piano di riassetto organizzativo 2021- 2023

Le linee strategiche individuate con il Piano di riassetto organizzativo allegato al Documento Unico di programmazione (DUP) 2021-2023, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 25 del 30.4.2021, rispetto al quale, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71 del 24.11.2021 si sono introdotte misure integrative, sono complessivamente orientate alla razionalizzazione ed al potenziamento degli assetti organizzativi e funzionali dell'Ente in funzione dell'efficace attuazione delle misure del PNRR.

Sul piano organizzativo si è progressivamente intervenuti per adeguare l'assetto della macrostruttura dell'Ente.

In ordine alla programmazione del fabbisogno di professionalità, l'art. 17 del D.L. n. 162 del 30.12.2019 (convertito in legge ex L. n. 8/2020) ha infatti introdotto, per le Province, un nuovo regime per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai sensi del quale la spesa complessiva sostenuta per tutto il personale dipendente, inclusi gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non deve superare un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Lo scorso 28 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 11.1.2022, attuativo della disposizione appena richiamata, che individua le fasce demografiche delle province, i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per gli Enti che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

Rispetto all'intervenuta definizione del quadro normativo che regola le assunzioni nelle Province, è necessario promuovere due distinte linee di azione:

in primo luogo, le esigenze organizzative che si sono manifestate con il passaggio alla fase attuativa del PNRR hanno condotto ad una rivalutazione delle misure di programmazione delle assunzioni già adottate, per cui si rende necessario intervenire da subito modificando e integrando, a invarianza della spesa implicata, il fabbisogno programmato;

rispetto agli spazi finanziari per nuove operazioni di reclutamento che derivano dalla normativa di nuova emanazione, occorre condurre una attenta verifica della compatibilità economico finanziaria, quale presupposto per individuare nuove misure di programmazione del fabbisogno che, mantenendo gli equilibri di bilancio, consentano di potenziare ulteriormente le strutture coinvolte nell'attuazione del PNRR.

2. Il fabbisogno integrativo di professionalità

In relazione alle considerazioni svolte nel paragrafo che precede, rispetto alla programmazione operata con i provvedimenti sopra richiamati, si ravvisa la necessità di introdurre le integrazioni e le modifiche di seguito descritte:

- rispetto alla programmazione dell'assunzione a tempo indeterminato di ulteriori n. 2 unità di Cat. D, con profilo Amministrativo, da utilizzare per il potenziamento delle strutture investite dall'attuazione del PNRR, contenuta nella deliberazione del Consiglio provinciale n. 71/2021, valutate le esigenze organizzative che si sono manifestate con il passaggio alla fase attuativa del PNRR, si ritiene necessario prevedere la copertura di una delle due unità tramite procedura di sviluppo professionale interno dalla cat. C alla cat. D, profilo Amministrativo, in quanto soluzione che consente un più immediato inserimento operativo del soggetto che sarà individuato come vincitore che, provenendo dall'interno, possiede già una adeguata conoscenza degli assetti organizzativi e di funzionamento dell'Ente. Tale operazione consente, a costo invariato

rispetto alla programmazione già operata, di prevedere il reclutamento a tempo indeterminato dall'esterno di una unità di cat. C, al fine di ripristinare la consistenza numerica della categoria;

- si ritiene altresì necessaria una revisione del fabbisogno originariamente programmato per il rafforzamento della struttura preposta alle funzioni provinciali di Protezione Civile, si ritiene maggiormente funzionale l'assegnazione alla struttura di n. 2 unità di cat. C entrambe con profilo Tecnico, in luogo di n. 1 unità con profilo Amministrativo e n. 1 unità con profilo Tecnico. Pertanto, ferma restando l'assunzione a tempo indeterminato dell'unità di Cat. C, con profilo di Tecnico Geometra, per la quale è in atto specifica selezione pubblica, si revoca la prevista assunzione di n. 1 unità con profilo Amministrativo e si assegna alla struttura per mobilità interna n. 1 unità di cat. C, profilo Tecnico, con competenze professionali riferite alla gestione del Sistema Informativo Territoriale. Le risorse che si rendono disponibili per effetto di quanto sopra descritto consentono di prevedere il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 unità di cat. C, profilo Informatico, a supporto delle attività dell'ufficio della Transizione al Digitale, per la gestione delle attività in Cloud, dei servizi online e della sicurezza informatica.

Di seguito il prospetto riepilogativo delle modifiche introdotte con il presente documento rispetto al fabbisogno originariamente programmato:

Riepilogo assunzioni deliberate				spesa	Riepilogo modifiche della programmazione				spesa
2	D	amministrativo	potenziamento delle strutture investite dall'attuazione del PNRR	67.181,96	1	D	amministrativo	potenziamento delle strutture investite dall'attuazione del PNRR: reclutamento dall'esterno	33.590,98
					1	D	amministrativo	potenziamento delle strutture investite dall'attuazione del PNRR: procedura di sviluppo professionale interno dalla cat. C alla cat. D	2.748,70
					1	C	amministrativo	potenziamento delle strutture investite dall'attuazione del PNRR: reclutamento dall'esterno	30.842,28
				67.181,96					67.181,96
1	C	amministrativo	protezione civile	30.842,28	1	C	tecnico	Protezione civile: mobilità interna	0
					1	C	informatico	Ufficio della Transizione al Digitale: reclutamento dall'esterno	30.842,28
				30.842,28					30.842,28
				98.024,24					98.024,24

3. La ricognizione delle eventuali eccedenze di personale

A norma del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 33 del D. Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche, in sede di determinazione della dotazione organica in coerenza con il fabbisogno di personale devono obbligatoriamente effettuare la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente.

L'inosservanza di detto obbligo comporta l'impossibilità di procedere all'instaurazione dei rapporti di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, con la sanzione della nullità degli eventuali atti posti in essere.

La ricognizione operata in sede di individuazione del fabbisogno aggiuntivo di professionalità oggetto del presente documento consente di attestare che non sussistono eccedenze di personale.

4. La spesa per le assunzioni programmate

Richiamati:

- gli artt. 89, comma 5 e 91 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 39, comma 1, della L. 27.12.1997 n. 449;
- l'art. 6, commi 1 e 2 e 6 ter del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i.;
- l'art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede che per poter procedere ad assunzioni di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale, pena la nullità degli atti posti in essere, è necessaria una ricognizione annuale sulle eventuali presenze di soprannumerari od eccedenze di personale nei vari settori dell'Ente ai sensi dell'art. 6, comma 1;
- i commi 557-557quater dell'articolo unico della L. n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i., che dispongono per gli enti sottoposti al Patto di Stabilità interno la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni rivolte a razionalizzare le strutture burocratico - amministrative e a contenere le dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, precisando altresì che costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'Ente (comma 557 bis) stabilendo che, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzione (commi 557 ter);
- le disposizioni dei commi 844 e 845 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017;
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, che prevede che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa complessiva di cui all'art. 39 della L. 449 del 27.12.1997;

Atteso che:

- l'Ente non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'Ente rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013, principio contenuto nell'art.1, comma 557, Legge n. 296/2006 come integrato dall'art. 14, comma 7, D.L. n. 78/2010;
- con decreto presidenziale n. 103/2021 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 2021 – 2023, di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs, 11.4.2006, n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'art. 6 della L. 28/11/2005 n. 246;

- la prescritta ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), consente di attestare, con il presente documento, l'assenza di eccedenze di personale nell'Ente;

Richiamato l'art. 17 del D.L. n. 162 del 30.12.2019 e s.m.i., che disciplina il nuovo regime per le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle Province, introducendo il comma 1bis all'art. 33 del D.L. 30-4-2019 n. 34:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

Richiamato altresì il D.M. 11.1.2022, richiamato in premessa, attuativo della disposizione appena richiamata, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono utilizzate le seguenti definizioni:

- a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Art. 4. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

1. In attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, sono individuati i seguenti valori soglia, per fascia demografica, del rapporto della spesa del personale delle province rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

- a) *Omissis*;
- b) province da 250.000 a 349.999 abitanti, 19,1 per cento;
- c) *Omissis*;
- d) *Omissis*;
- e) *Omissis*.

2. In attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, sono individuati i seguenti valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale delle città metropolitane rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

- a) *Omissis*;
- b) *Omissis*;
- c) *Omissis*.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore ai valori soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.

Art. 6. Modalità di rientro della maggiore spesa del personale

1. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato rispettivamente al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 4, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Art. 7. Disposizioni attuative e finali

1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Dato atto che:

- le misure di revisione della programmazione delle assunzioni introdotte con il presente documento non implicano maggiore spesa, come risulta da prospetto allegato recante l'imputazione contabile della spesa;
- come risulta da prospetto allegato, l'aggregato complessivo della spesa di personale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. in esame, che si ottiene sommando il dato della spesa di personale risultante dal rendiconto della gestione 2020 (ultimo rendiconto della gestione approvato) e la spesa a regime delle assunzioni programmate nel 2021 - rispetto alle quali con il presente provvedimento si introducono revisioni che mantengono la spesa invariata, rapportato alle entrate correnti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b. del D.M. in esame, si mantiene al di sotto del valore soglia 19,1% cui, per la fascia demografica di appartenenza, è assoggettata la Provincia di Pistoia.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Norida Di Maio¹

¹Il documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Anno 2018 - CONSUNTIVO	
tot. Entrate correnti	
Titolo I	28.347.655,81
Titolo II	1.870.205,20
Titolo III	4.683.413,71
Totale	34.901.274,72

Da delibera 15/2019 approvazione rendiconto gestione 2018

Anno 2019 - CONSUNTIVO	
tot. Entrate correnti	
Titolo I	25.915.551,37
Titolo II	5.370.118,09
Titolo III	2.622.924,51
Totale	33.908.593,97

Da delibera 34/2020 approvazione rendiconto gestione 2019

Anno 2020 - CONSUNTIVO	
tot. Entrate correnti	
Titolo I	22.983.707,22
Titolo II	9.423.247,16
Titolo III	2.384.877,02
Totale	34.791.831,40

Da delibera 38/2021 approvazione rendiconto gestione 2020

media entrate correnti ultimi tre rendiconti approvati	34.533.900,03		
fondo crediti dubbia esigibilità 2020	1.288.000,00		
media entrate correnti ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE	33.245.900,03		
spesa di personale ultimo consuntivo approvato (Da delibera 38/2021 approvazione rendiconto gestione 2020)	5.152.798,65		
Decreto ministeriale assunzioni personale province – art.4, c.1, lett. b)	15,50%		
Decreto ministeriale assunzioni personale province – art.4, c.1, lett. b)			
Valore soglia popolazione/spese personale/entrate correnti:	19,10%		
Aumento % consentito (entro valore soglia)	3,60%	pari a:	6.349.966,91
			(nuova spesa di personale ammissibile)
Costo a regime assunzioni deliberate anno 2021:			
Del. CP. 25/2021	304.781,91		
Del CP. 71/2021	419.127,12		
	203.989,77		
TOT	927.898,80		
			(Costo calcolato tenendo conto delle modifiche e integrazioni che si introducono con il presente provvedimento)
			previsione spesa rinnovi contrattuali
spesa di personale anno 2022 (a regime)	6.080.697,45		
spesa ammissibile 2022	6.349.966,91		
marginale assuntivo rispetto a 6.350.231,06	269.269,46		

Riepilogo assunzioni deliberate				spesa	Riepilogo modifiche della programmazione				spesa
2	D	Amministrativo	potenziamento delle strutture investite dall'attuazione del PNRR	67.181,96	1	D	Amministrativo	reclutamento dall'esterno	33.590,98
					1	D	Amministrativo	procedura di sviluppo professionale interno dalla cat. C alla cat. D	2.748,70
					1	C	Amministrativo	reclutamento dall'esterno per potenziamento delle strutture investite dall'attuazione del PNRR	30.842,28
				67.181,96					67.181,96
1	C	Amministrativo	protezione civile	30.842,28	1	C	Tecnico	mobilità interna	0
					1	C	Informativo	reclutamento dall'esterno per attività dell'ufficio della Transizione al Digitale	30.842,28
				30.842,28					30.842,28
a regime				98.024,24	a regime				98.024,24
					Rateo da 1/4/2022				73.518,19

La spesa di € 73.518,19 implicata dal presente atto di revisione della programmazione delle assunzioni, la cui attivazione è prevista a far data dal 1/4/2022, risulta già impegnata sul bilancio 2022-2024 come segue:

- per € 50.386,47 risulta già impegnata sui seguenti capitoli di Bilancio:

€ 36.380,12– codice V° livello/ SIOPE 1010101002 - Cofog 13 - capitolo 1104200 "Piano fabbisogno personale- retribuzioni" del Bilancio 2022-2024, esercizio provvisorio, IMP. 316/2022;

€ 10.914,04- codice V° livello/ SIOPE 1010201001 - Cofog 13 - capitolo 1104205 "Piano fabbisogno personale- contributi" del Bilancio 2022-24, esercizio provvisorio, IMP: 317/2022

€ 3.092,31 - codice V° livello/ SIOPE 1020101001 - Cofog 13 - capitolo 1104195 "Piano fabbisogno personale- Irapp" del Bilancio 2022-2024, esercizio provvisorio, IMP: 318/2022.

-per € 23.131,72 risulta già impegnata sui seguenti capitoli di Bilancio:

€ 16.701,60 – codice V° livello 1010101002 - Cofog 32 - capitolo 1133080/1 "Retribuzione personale Protezione civile finanziato con trasf. Regionale VCE 22115" del Bilancio 2022-2024, esercizio provvisorio, IMP: 313/2022;

€ 5.010,48- codice V° livello 1010201001 - Cofog 32 - capitolo 1133080/2 "Contributi CPDEL, Inadel, Inps e Inail per il personale del Servizio Protezione civile finanz. con Entrata Regionale VCE 222115" del Bilancio 2022-2024, esercizio provvisorio, IMP.314/2022;

€ 1.419,64 - codice V° livello 1020101001 - Cofog 13 - capitolo 1133010 "Irapp per il personale del Servizio Protezione civile finanziato con Entrate regionali VCE 22115" del Bilancio 2022-2024, esercizio provvisorio, IMP. 315/2022 ;

La spesa di € 73.518,19 implicata dal presente atto di revisione della programmazione delle assunzioni, la cui attivazione è prevista a far data dal 1/4/2022, rientra negli stanziamenti di bilancio 2022-2024.

LA RESPONSABILE DI PO
"ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
CONTABILE E AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE"

Dr.ssa Ilaria Ambrogini*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Parere del 13 aprile 2022

Oggetto: PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO 2022-2024 - ART. 1, COMMA 844 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205. APPROVAZIONE

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 30/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la proposta di Decreto del Presidente n. 1102 del 01/04/2022 pervenuta al Collegio tramite e-mail in data 11/04/2022;

RICHIAMATI i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- art. 39 comma 1 della L. 449/1997
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 17 del D.L. n. 162 del 30.12.2019 (convertito in legge ex L. n. 8/2020)

TENUTO CONTO che l'attuazione della modifica normativa prevista dall'art. 17 del D.L. 162/2019 era subordinata all'adozione di uno specifico decreto finalizzato all'individuazione delle fasce demografiche delle Province, dei relativi valori soglia e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per gli Enti collocabili al di sotto dei suddetti valori soglia.

DATO ATTO:

- che il decreto attuativo della sopra richiamata disposizione è stato emanato in data 11/01/2022 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28/02/2022;
- che il decreto prevede le seguenti disposizioni che si riportano integralmente:

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono utilizzate le seguenti definizioni:

- a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;*
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.*



PROVINCIA di PISTOIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia

Art. 4. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

1. In attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, sono individuati i seguenti valori soglia, per fascia demografica, del rapporto della spesa del personale delle province rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

- a) Omissis;*
- b) province da 250.000 a 349.999 abitanti, 19,1 per cento;*
- c) Omissis;*
- d) Omissis;*
- e) Omissis.*

2. In attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, sono individuati i seguenti valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale delle città metropolitane rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

- a) Omissis;*
- b) Omissis;*
- c) Omissis.*

3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore ai valori soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.

Art. 6. Modalità di rientro della maggiore spesa del personale

1. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato rispettivamente al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 4, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Art. 7. Disposizioni attuative e finali

1. 1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

CONSIDERATO che:

- le misure di revisione della programmazione delle assunzioni introdotte con il presente documento non implicano maggiore spesa, come risulta da prospetto allegato alla proposta e recante l'imputazione contabile della spesa;
- l'aggregato complessivo della spesa di personale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. in esame, si mantiene al di sotto del valore soglia 19,1% alla quale, per la fascia demografica di appartenenza, è assoggettata la Provincia di Pistoia.



PROVINCIA di PISTOIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia

- si rende necessario, in funzione di un miglioramento della funzionalità complessiva dell'Ente per l'efficace attuazione delle misure del PNRR, adeguare il fabbisogno già programmato mantenendo la spesa invariata per il rispetto dei vigenti limiti;
- non risulta programmato dall'Ente un fabbisogno di personale diverso da quello già approvato con Decreto Presidenziale n. 38 del 03/03/2022.

VERIFICATO che:

- l'Ente non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'Ente rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013, principio contenuto nell'art.1, comma 557, Legge n. 296/2006 come integrato dall'art. 14, comma 7, D.L. n. 78/2010;
- con decreto presidenziale n. 103/2021 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 2021 – 2023, di cui all'art. 48, comma 1, del D. Lgs, 11.4.2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell'art. 6 della L. 28/11/2005 n. 246;
- la prescritta ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), consente di attestare l'assenza di eccedenze di personale nell'Ente;

DATO ATTO che le misure di revisione della programmazione delle assunzioni introdotte con il presente documento non implicano maggiore spesa.

VISTO l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, che prevede che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa complessiva di cui all'art. 39 della L. 449 del 27.12.1997;

PRESA VISIONE:

- del parere di regolarità tecnica rilasciato in data 07/04/2022 dalla Dott.ssa Norida Di Maio;
- del parere di regolarità contabile rilasciato in data 07/04/2022 dalla Dott.ssa Norida Di Maio;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive integrazioni;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di Decreto del Presidente in oggetto.

e

DA ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dal Piano di riassetto organizzativo 2022-2024. Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



PROVINCIA di PISTOIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia

Pistoia, 13/04/2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

firmato digitalmente
Dott. Luca Bartolozzi
Dott. Antonio Martini
Dott. Roberto Chiucini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



PROVINCIA PISTOIA
SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1102/2022 ad oggetto: PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO 2022-2024 - ART. 1, COMMA 844 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205. APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Pistoia, 07/04/2022

**Sottoscritta dal
Responsabile
DI MAIO NORIDA
con firma digitale¹**

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

<http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/>

Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.



PROVINCIA PISTOIA

SEGRETARIO GENERALE

Organizzazione, Gestione Contabile e Amministrativa del Personale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1102 /2022 ad oggetto: PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO 2022-2024 - ART. 1, COMMA 844 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205. APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Pistoia, 07/04/2022

**Sottoscritta dal
Responsabile
DI MAIO NORIDA
con firma digitale¹**

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
<http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/>
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.